

Agricoltura - piccola proprietà contadina - agevolazioni tributarie - agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - permuta - presupposti per il riconoscimento del beneficio - illegittima disparità di trattamento rispetto all'ipotesi della vendita - esclusione - fondamento.

>>> E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, della disciplina che riconosce nell'ipotesi di permuta, a differenza di quanto avviene per la vendita, l'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina solo ove per entrambi i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per la finalità cui il beneficio si correla, non potendo ritenersi che il coltivatore diretto che acquista un cespite destinato all'incremento della proprietà contadina si trovi nella medesime condizioni del coltivatore diretto che sia parte di un contratto di permuta nel quale uno dei cespiti immobiliari oggetto del trasferimento non persegua la finalità dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina e rientrando, quindi, stante la diversità tra le due fattispecie, l'estensione del beneficio nella discrezionalità del legislatore, censurabile solo nei casi di palese arbitrarietà o irrazionalità.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24655 del 08/10/2018

corte

cassazione

24655

2018